



<i>Presidente</i>	Clodovaldo RUFFATO
<i>Consiglieri</i>	Carlo Alberto TESSERIN
	Federico CANER
	Vittorino CENCI
	Gennaro MAROTTA
	Pietrangelo PETTENO'
	Sergio REOLON

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
..X..	..-..
..X..	..-..
....	..X..
..X..	..-..
..X..	..-..
..X..	..-..
....	..X..

1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente Ruffato, preso atto che non ci sono osservazioni, dà per approvato il verbale n.4 della seduta del 28 marzo 2012.

2) PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE DEL REGOLAMENTO

NOMINA DEL CORRELATORE DI MINORANZA (ART. 20 BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO).

Il Presidente Ruffato fa presente quanto segue:

- il gruppo del Partito Democratico Veneto, con la nota prot n. 7608 del 20 aprile 2012, allegata al presente verbale, ha chiesto un parere della Giunta in merito alla questione in epigrafe;
- sul punto la Direzione per l'assistenza legislativa ha elaborato il parere distribuito ai componenti la Giunta e allegato al presente verbale.

Intervengono i consiglieri Pettenò, Marotta, Tesserin e la dott.ssa Ceci, dirigente della direzione assistenza legislativa, che fornisce chiarimenti.

Al termine della discussione la Giunta per il regolamento approva il seguente parere.

PARERE N. 3

NOMINA DEL CORRELATORE DI MINORANZA (ART. 20 BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO)

La Giunta per il Regolamento ritiene che la interpretazione della disposizione di cui all'articolo 20 bis, comma 2, del Regolamento che prevede che "il correlatore dalla minoranza (sia) individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole" sia *de plano*, scevra di particolari difficoltà.

La locuzione "non hanno espresso voto favorevole", usata al posto dell'alternativa "hanno espresso voto contrario", è da intendersi infatti nel senso che il correlatore di minoranza, a prescindere dal gruppo consiliare di appartenenza nell'ambito della minoranza, è individuato tra coloro che abbiano votato in senso contrario ovvero che si siano astenuti.

CALENDARIO DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 8 BIS, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO E ART. 31, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO).

Il Presidente Ruffato illustra l'argomento.

La Giunta per il Regolamento approva la seguente determinazione.

DETERMINAZIONE N. 5

CALENDARIO DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 4, del Regolamento la Conferenza dei Presidenti dei gruppi

consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base del quale, il Presidente predispone l'ordine del giorno di ciascuna seduta, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento.

Nel caso di sedute convocate in giornate consecutive, qualora in una di queste sedute non siano conclusi tutti i punti previsti dal calendario e conseguentemente iscritti all'ordine del giorno, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di ridefinire il calendario e l'ordine dei lavori della seduta successiva. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 7 del citato articolo 8 bis, il calendario è ridefinito dal Presidente del Consiglio.

Rimane ferma la prassi consolidata secondo la quale, nell'ipotesi in cui una seduta si concluda con un punto aperto, i lavori della seduta successiva inizieranno con il punto rimasto aperto.

PLURALITÀ DI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE DELLO STESSO ARGOMENTO DA PARTE DEL MEDESIMO CONSIGLIERE (ART. 49, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO).

Intervengono i consiglieri Pettenò, Marotta, Tesserin e la dott.ssa Ceci, dirigente della direzione assistenza legislativa, che fornisce chiarimenti.

Al termine della discussione la Giunta per il regolamento approva la seguente determinazione.

DETERMINAZIONE N. 6

ORDINE DELLA DISCUSSIONE NEI REGIMI DI TEMPO CONTINGENTATO E NON CONTINGENTATO

La norma recata dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento, secondo la quale, nel corso dell'esame in Aula di qualsiasi punto all'ordine del giorno, "nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento" – intendendosi per "stesso argomento" non il punto all'ordine del giorno ma il singolo argomento o fase della discussione (discussione generale, esame emendamento, esame articolo, dichiarazione voto articolo, dichiarazione voto finale) – si applica:

a) **sempre**, in regime di tempo non contingentato e cioè quando la durata dei singoli interventi è disciplinata, fra gli altri, dagli articoli 52, 55 e 56;

b) **nelle fasi di dichiarazione di voto**, in regime di tempo contingentato ai sensi dell'articolo 8 quater del Regolamento;

La citata disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, non si applica invece in regime di tempo contingentato nelle restanti fasi (discussione generale, esame emendamento ed articolo), nel corso delle quali la regolazione degli interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo consiliare di appartenenza, giusto quanto disposto dall'articolo 49, comma 2.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Zanon)

IL PRESIDENTE
(Clodovaldo Ruffato)

GM/bt

N:\S\7 Giunta per il regolamento\verbale\005 del 2012 05 10.rtf



7608 1.1
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO VENETO

SG
DRAI
Puppato
ru

 Consiglio Regionale del Veneto
I del 20/04/2012 Prot.: 0007608 Titolario 1.1
CRV CRV spc-UPA

Venezia, 19 aprile 2012

Al Presidente
della Giunta per il regolamento
Clodovaldo RUFFATO

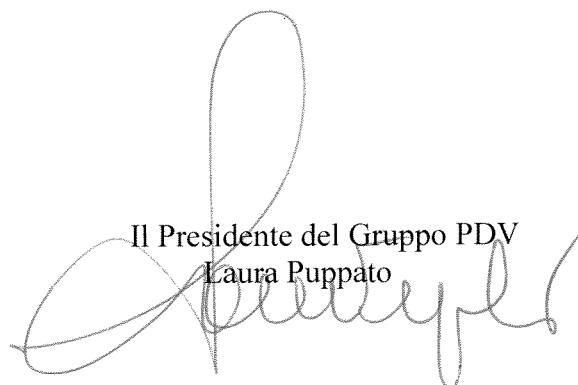
SEDE

Oggetto: richiesta di convocazione urgente della Giunta per il regolamento

Egregio Presidente,

l'art. 20 bis comma 2 del nuovo Regolamento del Consiglio regionale prevede che il correlatore sia scelto dalla minoranza e *“individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole”*. Al fine di rimuovere equivoci interpretativi in merito alla disposizione regolamentare sopracitata, sorti in seno alla Quinta Commissione in occasione dell'individuazione del correlatore sul Piano socio-sanitario regionale, si chiede che sia convocata al più presto la Giunta per il regolamento.

Cordialmente.


Il Presidente del Gruppo PDV
Laura Puppato



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Direzione assistenza legislativa

PROMEMORIA

Oggetto: Articolo 20 bis, comma 2, del Regolamento consiliare. Nomina del correlatore di minoranza.

Si fa riferimento alla questione relativa alla nomina del correlatore di minoranza disciplinata dall'articolo 21 dello Statuto e dall'articolo 20 bis del Regolamento. In particolare il comma 2 del citato articolo 20 bis dispone che:

"2. Per i progetti di legge presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza, individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole. Per i progetti di legge presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta un relatore e, ove richiesto, un correlatore."



La locuzione "...tra coloro che non hanno espresso voto favorevole..." in senso letterale prevede che il correlatore di minoranza vada individuato tra coloro che abbiano votato in senso contrario. Tuttavia, le modalità di votazione, oltre al voto favorevole e contrario, prevedono anche il voto di astensione. Quanto al voto di astensione si osserva che, secondo la prassi costante osservata da questo Consiglio, il voto di astensione è assimilato al voto contrario. Sul punto si ritiene utile richiamare quanto previsto dal Vademecum del consigliere regionale, volume I, Guida all'attività istituzionale, paragrafo 6.7.1 Voti di astensione (pag 193):

"Per analogia con la norma che regola le votazioni dell'assemblea e per prassi consolidata, anche nelle commissioni, i consiglieri che optano per il voto di astensione ed i consiglieri che, pur presenti in aula, non votano sono computati nel numero legale e, ai fini della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta, il loro voto è assimilato al voto contrario."

Inoltre, un'ulteriore riflessione riguarda il significato da attribuire al termine "minoranza" utilizzato nelle predette disposizioni. Benchè nel Regolamento consiliare il ruolo dell'opposizione non sia istituzionalizzato, l'espressione "minoranza" sembra potersi interpretare, anche alla luce del nuovo contesto che si è venuto a determinare dopo la riforma del titolo V della Costituzione, nell'accezione di "opposizione" allo schieramento politico che ha sostenuto il Presidente della Giunta proclamato eletto nella legislatura in corso. Secondo questa interpretazione, la nozione di "minoranza" parrebbe configurarsi, quindi, non già in relazione alla votazione del singolo provvedimento, bensì in relazione alla determinazione complessiva dell'indirizzo politico della maggioranza e dell'esecutivo regionale. Peraltro, tale interpretazione appare suffragata dall'articolo 47 dello Statuto il quale, nel definire le funzioni e le prerogative dell'opposizione, usa indistintamente i termini opposizione e minoranza.

In conclusione e alla luce delle suesposte considerazioni sembra potersi sostenere che la locuzione "... il correlatore dalla minoranza, individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole ..." vada intesa nel senso che il correlatore di minoranza, a prescindere dal gruppo consiliare di appartenenza nell'ambito della minoranza/opposizione, è individuato tra coloro che abbiano votato in senso contrario o che si siano astenuti.